



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA

in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 260/2024

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **69472/M** del registro di Segreteria, depositato in data 20 febbraio 2024.

AD ISTANZA DI

S. R.(C.F. OMISSIS) nato OMISSIS e residente OMISSIS, rappresentato dallo stesso ai sensi dell'art. 159 c.g.c. con richiesta di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento presso la propria abitazione o via PEC roccosurace65@pec.it.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Tiziana G. Norrito (PEC avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;), dall'avv. Francesco Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via Maggiore Toselli n. 5.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Udito, nella pubblica udienza del 3 luglio 2024, l'avv. Tiziana Norrito per

l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente in epigrafe adiva questa Corte avverso l'atto n. 255 del 08.09.2020 di rigetto della domanda di assegno di incollocabilità lavorativa *ex art. 104 del d.P.R. 1092/1973*.

I.a. Il ricorrente rappresentava che, a seguito di cessazione dal servizio presso l'Arma dei Carabinieri, gli veniva assegnata la pensione di inabilità ordinaria 17661996 da parte della sede provinciale dell'INPS di Ragusa.

Lo stesso rappresentava che gli era stato comunicato da parte della Commissione medico-ospedaliera distaccata di Augusta (verbale modello BL/S N.C 2014/4918 del 28.01.2014) il giudizio "non idoneo parzialmente al servizio militare d'istituto in modo parziale ai sensi del d.P.R. 738/81 e controindicato la lunga postura in piedi" e successivamente veniva trasferito al Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa-Sezione Amministrativa e, a seguito e dopo varie asserite vessazioni da parte del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, lo stesso per i notevoli disagi psicologici si sottoponeva a visita medica presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (Centro di Salute Mentale-Psichiatria) che riscontrava un "persistente disturbo dell'adattamento con ansia con necessità di trattamento farmacologico".

Dopo ciò in data 11.02.2016 la Commissione medico-ospedaliera distaccata di Augusta (verbale modello BL/S N.C 2016/6660 del 11.02.2016) lo dichiarava "non idoneo al servizio militare e d'istituto e collocato in congedo

assoluto”.

Il ricorrente rappresentava che, dopo aver acquisito il diritto alla pensione privilegiata ordinaria, faceva richiesta di concessione dell’assegno di incollocabilità e in data 20.05.2020, su richiesta della sede provinciale dell’INPS di Ragusa, veniva sottoposto a visita medica specialistica al fine di accertare se le infermità riconosciute da causa di servizio risultavano idonee alla concessione dell’assegno richiesto e alla sua durata.

La commissione ASP di Ragusa con verbale 264/ML del 20 maggio 2020 formulava la risposta sul quesito richiesto da parte dell’Istituto di previdenza formulando la diagnosi “sindrome ansioso-depressiva reattiva con disturbo dell’adattamento in trattamento psicofarmacologico” e fornendo il giudizio medico-legale che “l’infermità sopra diagnosticata, per la natura ed il grado di invalidità, risultano di pregiudizio alla salute e/o all’incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti”; con parere favorevole alla concessione dell’assegno di incollocabilità per anni 2 (due).

Successivamente la sede provinciale dell’INPS di Ragusa, nelle date del 27.05.2020 e 25.08.2020 richiedeva alla suddetta Commissione di esprimere un altro parere solo con riferimento all’infermità di “spondiloartrosi diffusa con discopatia da L4 a S1 e da C6 a D1” tralasciando le altre infermità sofferte dal ricorrente, ed al quesito posto la Commissione con verbale 475/ML del 7 settembre 2020 accertava che tale infermità riconosciuta da causa di servizio per la natura ed il grado di invalidità non risulta di pregiudizio alla salute e/o all’incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. Seguiva l’atto n. 255 del 08/09/2020 di rigetto della domanda di incollocabilità.

Il ricorrente si lamentava di tale rigetto censurando la nullità del relativo provvedimento per eccesso di potere sotto il profilo della carente motivazione e dell'omissione dell'istruttoria procedimentale, per violazione dei termini di conclusione del procedimento e per avere considerato soltanto le patologie riconosciute da causa di servizio da parte del Dipartimento di Medicina Legale di Augusta (SR).

Il ricorrente deduceva che la disciplina sull'assegno in materia di incollocabilità non prevederebbe che le infermità devono essere dipendenti da causa di servizio ma soltanto che il cumulo delle infermità è "di natura in pregiudizio alla salute e/o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti".

Si aggiungeva che il dott. Dipasquale dell'ASP di Ragusa con atto 68/C.S.M. del 28.02.2022 diagnosticava la patologia "sindrome ansiosa depressiva reattiva cronica" mentre la stessa infermità nel verbale BL/B del 27.05.2022 della CMO di Augusta era ascritta alla tabella "A" categoria 7 in attesa di concludere l'iter amministrativo presso il MEF-CVCS.

I.b. Il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:

- in accoglimento del ricorso e dei relativi motivi aggiunti, annullare gli atti impugnati;
- per l'effetto condannare l'INPS, ai sensi dell'art. 34, co. 1 del c.p.a. al riconoscimento della concessione dell'assegno di incollocabilità lavorativa per anni 02 (due), come concesso dalla Commissione Medica ASP di Ragusa con verbale 264/ML datato 20 maggio 2020;
- conseguentemente condannare l'INPS a determinare il trattamento di assegno di incollocabilità per la tabella "A" categoria 7[^].

II. Con decreto del 7 marzo 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il 3 luglio 2024.

In data 10 maggio 2024 parte ricorrente depositava le prove dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. In data 19 giugno 2024 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la prescrizione quinquennale.

L'Istituto preliminarmente rilevava che il ricorso depositato il 20.02.2024 era una riproposizione di un ricorso già presentato dal sig. S. a questa Sezione nel marzo 2021 (giudizio n. 68164/M del registro di Segreteria), respinto con sentenza n. 508/2022 con la quale era stato ritenuto corretto l'operato dell'INPS e rigettato il ricorso deducendo la violazione del *ne bis in idem* che implica il divieto, rivolto a qualsiasi Giudice, di pronunciarsi su una materia che ha costituito oggetto di una pronuncia passata, divenuta definitiva, ossia «passata in giudicato».

L'Istituto, comunque, insisteva su quanto già indicato nella memoria di costituzione nel precedente giudizio, che veniva allegata, evidenziando che, dal verbale di visita medica collegiale n. 475/ML del 07/09/2020, si evince che la competente ASP di Ragusa, rettificando la valutazione espressa con il verbale n. 264/ML del 20/05/2020, aveva pronunciato parere sfavorevole alla concessione dell'assegno di incollocabilità. Conseguentemente, con la determina n. 255 del 08/09/2020, l'INPS aveva rigettato la domanda del ricorrente.

Si concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione sulle spese del giudizio.

IV. In data 27 giugno 2024 parte ricorrente depositava nota di

controdeduzioni alla memoria di costituzione dell'INPS nella quale, con riferimento alla sentenza citata dall'Istituto, si evidenziava che la motivazione del rigetto si riferiva al fatto che la CMO di Augusta non aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per l'infermità controversa.

Il ricorrente deduceva che la sindrome ansiosa depressiva era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio per anni 2 dalla CMO di Augusta e si faceva riferimento alla condotta dell'ASP di Ragusa che, prima aveva espresso parere positivo e poi, dopo richiesta espressa da parte dell'INPS, aveva dato parere negativo in rettifica del parere precedentemente espresso proprio per l'assenza di tale dipendenza da causa di servizio.

V. All'udienza del 3 luglio 2024 il procuratore dell'INPS si riportava agli atti.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorrente, quale ex appartenente dell'Arma dei Carabinieri, è stato collocato in congedo assoluto a seguito del verbale modello BL/S N.C 2016/6660 del 11.02.2016 della CMO di Augusta che lo ha dichiarato "non idoneo permanentemente al servizio militare e d'istituto e da collocare in congedo assoluto" per l'infermità "persistente disturbo dell'adattamento con ansia in trattamento psico-farmacologico" non riconosciuta dipendente da causa di servizio alla data del ricorso ed è titolare, dal 12.02.2016, di pensione privilegiata diretta a vita di VII cat. Tab. A per l'infermità "Spondiloartrosi diffusa con discopatia da L4 a S1 e da C6 a D1".

Oggetto del giudizio è il diritto del ricorrente per le infermità lamentate

all'assegno di incollocabilità previsto dall'art. 104 d.P.R. 1092/1973 secondo cui "Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza super invalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura".

2. In via preliminare va scrutinata la questione dell'esistenza di un giudicato sui fatti di causa adombrata dall'INPS e comunque rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. L'Istituto previdenziale ha dedotto che il ricorso proposto costituisce il duplicato di un precedente ricorso depositato nella Segreteria di questa Sezione in data 25 marzo 2021, iscritto al n. 68164/M e deciso da questa Sezione nella stessa composizione con sent. n. 508/2022 pubblicata il 01.06.2022 e passata in giudicato.

L'eccezione coglie nel segno e deve essere accolta per le ragioni di seguito svolte.

2.1. Infatti, il principio generale dell'ordinamento del "ne bis in idem" preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una

decisione di merito e parallelamente viene precluso il potere di “ius dicere”

da parte del giudice investito della cognizione della medesima “res

iudicanda” e ciò in aderenza ad un preciso interesse dell’ordinamento

giuridico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente

nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la

stabilità della decisione (cfr., *ex multis*, Cass. Sez. I, sent. n. 26041/2010)

Il principio del *ne bis in idem* si estrinseca nei concetti di giudicato

processuale e sostanziale, per cui il giudicato processuale si ricollega

all’esaurimento dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 324 c.p.c., ovvero il

divieto per un giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla stessa materia,

mentre il giudicato sostanziale è previsto dall’art. 2909 c.c. per cui

l’accertamento, così passato in giudicato, fa stato tra le parti, i loro eredi o

aventi causa.

Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) si forma su tutto ciò che ha costituito

oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che

rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della

pronuncia, che si ricollegano cioè in modo indissolubile alla decisione

(giudicato esplicito) formandone l’indispensabile presupposto (giudicato

implicito).

Inoltre, il giudicato si forma, non soltanto, su quello che è stato oggetto di

contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo, come la

domanda principale oggetto del presente giudizio, ma si estende, anche a

quanto le parti avrebbero potuto dedurre e non hanno dedotto, per cui il

giudicato “copre il dedotto e il deducibile ossia il vincolo del giudicato

esclude che, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, si

possano far valere questioni che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, anche se non sono state proposte ed esaminate nel processo” (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 140/2021; Sez. giur. Lombardia n. 38/2017; Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. 1337/2009).

Il giudicato, pertanto, impedisce che possa essere introdotta una nuova controversia con lo stesso oggetto anche con nuove ragioni con un oggetto che è compreso nel primo già oggetto di giudicato, in quanto si tratta di profili che ben si potevano far valere nel primo giudizio, o comunque in sede di gravame, che è la sede naturale per la *revisio prioris instantiae*.

Inoltre, in ordine ai rapporti giuridici di durata, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, con l'unico limite di fatti nuovi che modifichino il contenuto materiale del rapporto, limite che non può essere esteso ai mutamenti giurisprudenziali intervenuti successivamente (cfr., *ex multis*, Cass. n. 15931/2004; Cass. n. 19426/2003; Cass. n. 16959/2003; Cass. n. 3230/2001; Cass. n. 15178/2000; Cass. n. 9548/1997).

Nel caso di specie, come dedotto dall'INPS, fra le parti è stato già svolto il giudizio n. 68164 in materia di pensioni che ha avuto lo stesso oggetto di quello odierno e che è stato definito con sentenza n. 508/2022 di questa Sezione, passata in giudicato, la quale ha rigettato il ricorso del sig. S. R. per l'accertamento e la dichiarazione del “diritto dell'assegno di incollocabilità lavorativa per anni 02 (due), come concesso dalla Commissione Medica ASP di Ragusa con verbale 264/ML datato 20 maggio 2020” che, quindi, presenta

un *petitum* del tutto identico a quello dell'odierno giudizio.

2.2. Inoltre, non colgono nel segno le deduzioni del ricorrente nella nota difensiva del 27 giugno 2024 sull'esistenza del fatto nuovo costituito dal verbale BL/B del 27.05.2022 con cui la CMO di Augusta avrebbe riconosciuto la "sindrome ansiosa depressiva reattiva cronica" dipendente da causa di servizio per anni 2 in quanto, dopo l'entrata in vigore del dPR 461/2001, la competenza a riconoscere tale dipendenza spetta al Comitato di verifica per la cause di servizio presso il MEF, cosa di cui appare ben consapevole il ricorrente quando tal proposito nel ricorso ha affermato che il procedimento è "in attesa di concludere l'iter amministrativo presso il MEF-CVCS", mentre la Commissione medica ospedaliera è competente ad effettuare la diagnosi delle infermità e la loro ascrivibilità tabellare come avvenuto nella fattispecie con l'Organo medico-legale che ha ascritto la suddetta infermità alla cat. 7 della Tab. A per anni 2.

Non sussiste, quindi, alcun fatto nuovo tale da giustificare la proposizione di un altro giudizio sugli stessi fatti di causa.

A ciò si aggiunga che, in presenza di fatti nuovi, non è possibile per l'interessato contestare direttamente in via giudiziale il precedente provvedimento amministrativo di diniego in quanto, per il principio della previa domanda amministrativa ai fini dell'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, lett. b del c.g.c., è suo onere attivare prima un nuovo procedimento per chiedere in via amministrativa il beneficio invocato alla luce dei fatti nuovi.

2.3. Conseguentemente, sulla base delle superiori considerazioni il ricorso è inammissibile in quanto tutte le domande prospettate sono coperte dal

giudicato.

3. Le spese di lite, considerata la manifesta inammissibilità del ricorso, sono poste a carico del ricorrente e liquidate in favore dell'INPS come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. n. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile il ricorso;

- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS che sono liquidate in euro 500,00 (euro *cinquecento*/00);

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 16 luglio 2024

Pubblicata il 19 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di S. R. C.F. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 19 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)